



SIMBOLI Scarpe e indumenti rossi lasciati per sensibilizzare contro il dilagare della violenza sulle donne [Ansa]

L'analisi dell'utilizzo dei fondi stanziati dall'entrata in vigore, nel 2013, della legge sul femminicidio evidenzia, infatti, uno sbilanciamento netto per le azioni volte alla presa in carico delle donne che subiscono violenza. Su 186,5 milioni di euro totali, il Dipartimento pari opportunità ha destinato circa 140 milioni - il 75% delle risorse - all'asse protezione, mentre per la prevenzione sono stati allocati circa 25,8 milioni di euro, il 14%.

In dettaglio, solo 19 milioni di euro per prevenzione primaria: realizzazione di programmi educativi nelle scuole e azioni di sensibilizzazione rivolte all'intera popolazione. Altri 3,5 milioni di euro per quella secondaria: formazione delle forze di polizia che entrano in contatto con donne che hanno subito violenza. Infine, 3,2 milioni di euro per la cosiddetta terziaria, vale a dire per programmi di recupero degli uomini autori di violenza.

Nonostante la violenza contro le donne sia stata riconosciuta dalle istituzioni come un fenomeno strutturale da arginare in primo luogo

attuando un cambiamento culturale, mancano le azioni concrete. Non sono state, infatti, stanziati risorse per interventi di prevenzione primaria, né è stata inclusa alcuna attività di sensibilizzazione nella strategia per la parità di genere o nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

SILENZIO NEL PNRR

Le politiche anti violenza sono state relegate a un Piano ad hoc senza includerle all'interno della più ampia programmazione strategica delle politiche nazionali, integrandole nelle riforme strutturali avviate dal Pnrr. Qualcosa si è mosso nelle ultime settimane: all'inizio di dicembre il governo ha varato il disegno di legge per il contrasto alla violenza sulle donne. Un testo di 11 articoli che tra le novità prevede: arresto per gli uomini violenti non più solo in flagranza di reato, procedibilità d'ufficio per i maltrattamenti domestici, pattugliamenti sotto le abitazioni in caso di minacce, uso del braccialetto elettronico per chi è accusato di reati previsti dal Codice rosso, provvisorio per sostenere anche economicamente le donne maltrattate e gli orfani dei femminicidi: come per le estorsioni. Già nella fase d'indagine si potrà ricevere un terzo dell'indennizzo totale.

È qualcosa, ma la strada è ancora lunga e in salita. Il percorso parlamentare di un disegno di legge è lungo e incerto. E c'è l'incognita di capire le intenzioni di questo stesso Parlamento. Non può essere cancellata, infatti, l'immagine dell'aula di Montecitorio il 22 novembre scorso: solamente 8 deputati su 630 nel giorno in cui il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, **Elena Bonetti**, presentava la mozione contro la violenza sulle donne. Certo non vi era alcun obbligo di presenza, ma la forma è sostanza e quell'aula deserta è un altro pugno nello stomaco alle famiglie che piangono mamme, figlie, sorelle, uccise nell'indifferenza anche di quella politica che si ricorda dei femminicidi solo in prosimità delle urne o sotto i riflettori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA VALERIO DE GIOIA

«Una legge lacunosa che colpisce due volte le vittime»

Il magistrato: «Si invita a denunciare ma senza dare protezione. Il braccialetto elettronico non impedisce di compiere altri reati»

■ La legge 69 del 19 luglio 2019, denominata Codice rosso, doveva garantire protezione alle donne vittime di violenza. In realtà la normativa non ha prodotto gli effetti sperati. Le carenze legislative sono spiegate dal dottor **Valerio de Gioia**, giudice penale presso la prima sezione del Tribunale di Roma (specializzata per i reati contro i soggetti vulnerabili e la violenza di genere) e fra i massimi esperti in materia, oltre che autore, assieme all'avvocato **Gian Ettore Gassani**, di *Codice rosso*, volume che raccoglie le norme tese a prevenire la violenza nelle relazioni familiari e affettive e a sanzionarle.

Da recenti statistiche è emerso che solo 1 donna su 7 vittima di femminicidio aveva precedentemente denunciato le violenze subite. Perché c'è ancora tanta diffidenza, nonostante la riforma del Codice rosso? Cosa non ha funzionato e quali sono le criticità della legge?

«Le ragioni vanno cercate in una generalizzata sfiducia nelle istituzioni incapaci, nell'ottica della vittima, di garantire una reale tutela. La legge 69 è intervenuta sulla delicatissima fase delle indagini senza, però, considerare le problematiche della successiva fase del giudizio. È qui che adesso occorre intervenire».

In che modo?
«Rendendo obbligatorio l'incidente probatorio in ca-



CORRETTIVI Valerio de Gioia, giudice penale del Tribunale di Roma

so di reati di violenza domestica e di genere, così da evitare che le vittime vulnerabili vengano richiamate a distanza di troppo tempo dalla denuncia (alle volte anche 3 o 4 anni dopo) generando l'aberrante fenomeno della cosiddetta vittimizazione secondaria che,

spesso, scoraggia la denuncia. Il processo non deve diventare un calvario per la donna che ha avuto il coraggio di denunciare il proprio marito o compagno violento. Opportuna, poi, è la estensione della portata dell'articolo 500, quarto comma, del codice di proce-

dura penale consentendo, così, l'acquisizione della denuncia sporta dalla persona offesa, oltre che nel caso in cui la stessa sia stata costretta a non deporre o a deporre il falso tramite violenza o minaccia anche nei casi di accertata soggezione psicologica della vittima o del testimone con l'autore del reato».

Le donne vengono esortate a denunciare le azioni violente e i maltrattamenti subiti, ma ancora oggi risulta blanda o inesistente la protezione post denuncia che le autorità preposte dovrebbero assicurare alle vittime...

«Talvolta è emerso che l'autore del femminicidio era stato già denunciato e sottoposto a misura cautelare dal bando divieto di avvicinamento o allontanamento dalla casa familiare agli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di controllo a distanza: il cosiddetto braccialetto elettronico. Quest'ultimo dispositivo - che, nel caso degli arresti domiciliari può essere applicato solo con il consenso dell'indagato o imputato - non impedisce a quest'ultimo di commettere altri reati, più gravi di quelli per i quali è stato sottoposto a misura. Con il rischio di arrivare, quindi, al drammatico epilogo del femminicidio».

È una misura inefficace? «Si limita semplicemente a segnalare alle forze dell'ordine la violazione della misura in atto. Occorre che le forze dell'ordine eseguano un monitoraggio costante sui soggetti coinvolti nel procedimento, cioè indagato e persona offesa, così da verificare la puntuale osservanza della misura cautelare. In presenza di indicatori che facciano supporre che la misura non è idonea, ne dovrebbe essere previsto un aggravamento automatico e immediato senza dover attendere che venga trasgredita. Quanto mai opportuna, poi, è la previsione, in caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare o della concessione della sospensione condizionale della pena, di un parere obbligatorio non vincolante dello psicologo o di altro soggetto professionalmente qualificato».

Che cosa è prioritario implementare nel Codice rosso e quali sono, invece, i punti da modificare nella legislazione sulla violenza domestica e di genere?

«Sono favorevole ai percorsi di recupero dei maltrattanti a condizione che abbiano prima effettivamente scontato la pena loro inflitta e riparato, anche economicamente, al danno fatto. Ritengo urgente la modifica della previsione, introdotta con il Codice rosso, che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al percorso di recupero: il legislatore non ha considerato che, una volta sospesa la pena, la misura cautelare, eventualmente in atto, perde la sua efficacia e il soggetto torna completamente libero prima ancora che sia iniziato il percorso che deve portare al suo recupero. Con grave rischio per la persona che si intende tutelare».

R. Spi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA LUCIA ANNIBALI

«È vero, c'è tanta strada da fare»

La deputata di Italia viva che fu sfregiata: «Inps lento nell'introdurre il reddito di libertà Favorevole a una garanzia sanitaria per spese mediche gratuite dopo le aggressioni»

interessa la vendetta, quindi l'aumento della pena, ma la protezione e la possibilità di riacquistare una propria autonomia».

I dati del 2021 dimostrano però che le donne sono state lasciate sole. I centri anti violenza sono pochi e il reddito di libertà è una misura non strutturale.

«È vero. La cronaca conferma che al sistema di tutela delle donne vittime di violenza mancano pezzi. E da sempre è così. Però si sta andando avanti, a poco a poco, per rafforzare gli strumenti di prevenzione e colmare i vuoti. Il reddito di libertà nasce da un mio emendamento



VITTIMA Lucia Annibaldi

parlamentare al decreto Bilancio e quindi è del 2020. È indubbio che l'Inps ha impiegato un po' di tempo per rendere operativo il sistema, ma sappiamo quanto, purtroppo, i passaggi amministrativi frenano l'esecutività dei provvedimenti. È un percorso complicato, l'importante è arrivare alla meta».

Ma nel lento cammino i femminicidi aumentano...

«Sono in costante aumento rispetto agli omicidi, che invece diminuiscono, perché la violenza maschile sulle donne è un fenomeno strutturale, non emergenziale, che affonda le proprie radici nella cultura patriarcale do-

minante».

Dovremmo, dunque, rassegnarci?

«No, ma non possiamo prescindere dalle radici di un fenomeno sul quale incide molto l'organizzazione economica della società. Per questo è importante agire sulla parità di genere, ma anche sul piano economico per dare alle donne maggiore possibilità di indipendenza economica».

Non le sembra che l'attenzione al fenomeno si limiti a una giornata o ad azioni simboliche, come pancine e scarpe rosse?

«Sì può e si deve fare sempre meglio. I casi di cronaca ci devono servire per imparare

R. Spi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA